

Codice A1801B

D.D. 21 luglio 2021, n. 2128

Determinazione valore di riferimento per il rimborso chilometrico per il semestre LUGLIO-DICEMBRE 2021 (art. 54 del C.C.N.L. per operai ed impiegati addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria e artt. 12, comma 7 e 13 del C.I.R.).



ATTO DD 2128/A1801B/2021

DEL 21/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1801B - Attività giuridica e amministrativa

OGGETTO: Determinazione valore di riferimento per il rimborso chilometrico per il semestre LUGLIO-DICEMBRE 2021 (art. 54 del C.C.N.L. per operai ed impiegati addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria e artt. 12, comma 7 e 13 del C.I.R.).

Visto il CCNL relativo alla categoria degli "addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria" recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 91-1936 del 15 settembre 2011;

Visto il relativo Contratto Integrativo Regionale di lavoro (C.I.R.) 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2022 per i lavoratori addetti alle attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria recepito con D.G.R. n. 47-8772 del 12 aprile 2019;

Visto l'art. 54, comma 4 del C.C.N.L. e gli artt. 12, comma 7 e 13, comma 2 del C.I.R. per cui, in assenza di disponibilità di mezzi di trasporto forniti dalla Regione Piemonte per il trasporto degli operai forestali per raggiungere i luoghi e i centri di raccolta, ai lavoratori che utilizzano mezzo proprio è riconosciuto un rimborso pari a 1/5 del costo del carburante per ogni chilometro percorso, con una franchigia di 10 chilometri per i casi di cui all'art. 12, comma 7;

Visto il comma 4 dell'art. 13 del C.I.R. il quale prevede che il valore di riferimento per tale rimborso sia calcolato due volte all'anno sulla media del costo del carburante rilevato in cinque distributori di ogni provincia alla data del 15 gennaio e del 15 luglio;

Dato atto dell'articolazione delle aree territoriali di attività degli operai forestali, conseguenti all'ultima riorganizzazione regionale, che è ricondotta ad ambiti territoriali più ampi di quello provinciale e corrispondenti alla competenza dei cinque Settori Tecnici regionali;

Ritenuto opportuno, secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza in attuazione dei quali la Pubblica Amministrazione deve conseguire i propri obiettivi con il minor dispendio di mezzi e di strumenti, che il rilievo del prezzo medio del carburante sia calcolato prendendo a riferimento i prezzi della benzina verde più economici esposti nei cinque distributori individuati per il territorio di ciascun Settore Tecnico e che sono analiticamente riportati nell'allegato 1 alla presente

determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il comma 4 dell'art. 13 del C.I.R. il quale dispone che il valore di riferimento per il computo del rimborso sia determinato in accordo con la parte sindacale; Preso atto dell'accordo espresso da parte sindacale in sede di comitato paritetico regionale del 20 luglio 2021;

Ritenuto opportuno, in assenza di una specifica disposizione contrattuale, utilizzare il medesimo valore per il rimborso, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del CIR, delle spese di viaggio per l'uso del mezzo proprio nel caso di attività di formazione o attività lavorativa svolta fuori dall'abituale sede di servizio;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs.165/01;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 75-8127 del 14/12/2018;

DETERMINA

- di definire in euro 1,5946 il prezzo medio del carburante ai fini del calcolo del rimborso chilometrico che compete ai lavoratori forestali secondo quanto stabilito dall'articolo 54 del C.C.N.L. degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria e dagli articoli 12, comma 7 e 13 del relativo C.I.R., così come risultante dal calcolo della media tra i prezzi della benzina verde più economici esposti nei cinque distributori individuati per il territorio di ciascun Settore Tecnico e che sono analiticamente riportati nell'allegato 1 alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di definire pertanto in euro 0,3189 il valore che verrà utilizzato per i rimborsi chilometrici dal 1° Luglio 2021 al 31 Dicembre 2021, corrispondente ad un quinto del prezzo medio del carburante sopra indicato; - di stabilire che il medesimo prezzo medio sarà utilizzato per il rimborso, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del C.I.R., delle spese di viaggio per l'uso del mezzo proprio nel caso di attività di formazione o attività lavorativa svolta fuori dall'abituale sede di servizio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1801B - Attività giuridica e amministrativa)
Firmato digitalmente da Maria Gambino